

Dante e Diritto

Un cammino tra storia e attualità

a cura di

FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI,
GIORGIO SPEDICATO



4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

4

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyŋ rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università di Padova), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Dante e Diritto
Un cammino tra storia e attualità

a cura di
Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini,
Giorgio Spedicato

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna nell'ambito del Progetto 'Dipartimento di eccellenza MIUR 2018-2022'.



Comune di **Ravenna**



ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-939-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2022

PARTE I.
DANTE, IL SUO TEMPO E LA FEDE

ALBERTO TOMER

ALLEGORIE, SIMMETRIE E PARALLELISMI:
UN VIAGGIO TRA *COMMEDIA*
E DIRITTO CANONICO*

Abstract: Pur nelle sue infinite sfaccettature, la *Commedia* dantesca viene comunemente incasellata nella categoria del ‘poema allegorico’: ed è già a partire da tale qualificazione che l’opera continua a interpellarci. L’uomo contemporaneo sembra infatti faticare nel leggere il linguaggio dell’allegoria: da un lato, per essersi abituato al rapporto con un’immagine ormai percepita come fine a se stessa, piuttosto che a quello con una realtà che rinvia a un’altra realtà; dall’altro, a causa di un analfabetismo religioso sempre più diffuso, che rischia di rendere incomprensibili la struttura e la poetica di quella *Commedia* che è ‘divina’ per antonomasia. All’interno di quest’ultima, emerge peraltro un ulteriore livello di ‘rinvii’: quello cioè dei parallelismi disseminati dal Poeta nei più diversi canti, a indicare la presenza di collegamenti sostanziali tra passi apparentemente distanti. Un simile uso non è d’altronde sconosciuto neppure alle tradizioni giuridiche: nel diritto canonico è in particolare il can. 17 del *Codex Iuris Canonici* a prevedere come criterio esegetico per le leggi ecclesiastiche quello basato sui *loci paralleli*, strumento la cui valenza non è limitata a un mero dato tecnicistico. Esso si fonda infatti sulla necessità che anche le regole umane siano interpretate – come notava Benedetto XVI – «alla luce della realtà regolata, la quale contiene sempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deve essere in armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica»: un orizzonte, corrispondente alla ricerca dello *ius quia iustum*, a cui anche i giuristi di oggi sono chiamati a tendere, se desiderano dare ascolto all’ ammonimento di Dante (il quale non risparmiava critiche severe a studiosi e operatori del diritto che distoglievano lo sguardo dalla stella polare della giustizia).

Parole chiave: Dante, *Divina Commedia*, analfabetismo religioso, diritto canonico, luoghi paralleli.

Allegories, symmetries and parallelisms: a journey through the *Comedy* and Canon Law. Aside from its infinite facets, the *Comedy* is usually labeled as an ‘allegorical poem’: although very familiar to our ears, such a categorization actually represents the very first way through which Dante’s work keeps challenging us. In fact, contemporary man seems to find hard to understand the language of allegory: on the one hand, we have got used to deal with images that are perceived as ends in

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

themselves, rather than realities that refer to other realities; on the other hand, the capability to even comprehend the structure and the poetics of the *Comedy* that is 'divine' by definition appears to be threatened by an increasingly widespread religious illiteracy. Moreover, another level of 'references' also offered by the poem is represented by the parallels that Dante placed among the most different cantos, in order to make evident the substantial connection between apparently distant passages. However, such an use is not unknown even to juridical traditions: in Canon Law, in particular, among the criteria that are to be used for interpreting ecclesiastical laws, can. 17 of *Codex Iuris Canonici* also lists the recourse to 'parallel places', the significance of which is not merely technical. In fact, such instrument is based on the need that human rules too – as highlighted by Pope Benedict XVI – must be interpreted «also in the light of the reality being regulated, which always contains a nucleus of the Natural Law and the Divine Positive Law, with which every norm must be in harmony in order to be rational and truly juridical». Correspondingly to the due search of the *ius quia iustum*, this is the horizon that jurists are called to pursue even today if they wish to follow the admonishment of Dante, who certainly did not spare severe criticisms to legal scholars and practitioners who looked away from that same justice that should have been their North Star.

Key words: Dante, *Divine Comedy*, religious illiteracy, Canon Law, parallel places.

La *Commedia*, si sa – e l'anno di celebrazioni dedicate al settimo centenario della morte del suo autore ha cercato di ricordarcelo ulteriormente –, è un'opera universale, e come tale capace di interpellare qualsiasi lettore o ascoltatore sia disposto ad entrare in dialogo con essa, indipendentemente dalla sua condizione specifica e dal suo eventuale bagaglio di competenze tecniche. Ciononostante, e nonostante gli eccellenti studi che sono fioriti nel corso degli anni anche da parte di giuristi desiderosi di tributare il loro omaggio al Poeta fiorentino¹, uno studioso di diritto – e di diritto canonico in

¹ Cfr., senza alcuna pretesa di esaustività, F. RUFFINI, *Dante e il protervo decretalista innominato* (Monarchia, III, III, 10), Fratelli Bocca, Torino, 1922; V. BARTOCETTI, *Dante canonista?*, Scuola Tipografica Orfanelli S. Cuore, Città di Castello, 1928; L. MOSSINI, *Religione e diritto in Dante*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1959, pp. 966-1017; P. FEDELE, *Dante e il diritto canonico*, in *Ephemerides iuris canonici*, 1965, pp. 213-396; V. CAPUZZA, *Il concetto del diritto nel pensiero letterario di Dante Alighieri*, in *Diritto e letteratura. Prospettive di ricerca*, a cura di C. FARALLI, Aracne, Roma, 2010, pp. 190-227; D. BIANCHINI JESU-

particolare: categoria nei confronti della quale lo stesso Dante non si è certo mostrato tenero – non può che provare un sano imbarazzo nel confrontarsi con un tale testo: amato sì, per la sua intrinseca bellezza e per la forza trasversale dei suoi contenuti, aperti a ogni uomo, ma che certo sfugge ai criteri con cui egli è solito approcciarsi all'oggetto consueto delle proprie ricerche. In considerazione di tali presupposti mi sia perciò consentito, come agevolazione tesa a rendere meno drastico un dislivello comunque incolmabile, prendere le mosse da nozioni note a tutti, che rappresentano un patrimonio comune a prescindere da specializzazioni e conoscenze settoriali.

Un utile punto di partenza è anzi rappresentato da un dato per così dire 'scolastico', che ognuno ricorderà come uno dei primi che gli sono stati illustrati quando, da studente, è stato introdotto allo studio della più famosa composizione dantesca: mi riferisco cioè alla qualificazione di quest'ultima come 'poema allegorico', definizione ormai talmente familiare da passare quasi inosservata, eppure già capace di far emergere alcuni tra i principali rischi ai quali un orecchio contemporaneo che intenda accostarsi ai suoi versi si scopre esposto. Si pensi innanzitutto alla natura stessa di tale allegoria: di quella *Commedia*, cioè, che è 'divina' per antonomasia e che il suo medesimo autore identifica come «poema sacro» (*Paradiso*, XXV, v. 1); titoli e attribuzioni che seguono naturalmente una valenza religiosa incontestabile, che dell'intera opera plasma la struttura e informa la poetica. Un valore spirituale tale da attirare, fino ai tempi più recenti, parole di ammirazione ed elogio anche da parte di numerosi romani pontefici, che pure nella lettura della prima cantica, tra i nomi dei personaggi celebri sottoposti ai supplizi eterni, non hanno mancato di incontrare anche quelli di alcuni dei propri predecessori: condanne che però – lo sapevano bene – erano da addebitarsi alle condotte personali dei singoli soggetti descritti, senza che ciò potes-

RUM, *Dante giurista? Sondaggi nella Divina Commedia*, Giappichelli, Torino, 2014; M. CARNI, *Dante e il diritto canonico. Riflessioni in margine ad una recente monografia*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 2015, pp. 195-203; A.M. PUNZI NICOLÒ, "Grazian, che l'uno e l'altro foro aiutò...". *Il Graziano di Dante*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 2021, pp. 627-635.

se scalfire la fedeltà del Sommo Poeta per la cattedra su cui essi sedevano (temi, questi, per un opportuno approfondimento dei quali si rinvia alle riflessioni di Geraldina Boni nel presente volume)²; nella consapevolezza, anzi, che l'alta responsabilità a cui erano stati chiamati rendesse ancora più dolorose le loro colpe.

La testimonianza a noi più vicina di un simile riconoscimento si ha nella recente Lettera Apostolica *Candor Lucis aeternae* che papa Francesco ha voluto dedicare all'autore della *Commedia* proprio in occasione delle presenti commemorazioni, ripercorrendo anche le analoghe attestazioni dei papi del passato³. Tra queste, particolarmente significative ai fini di nostro interesse appaiono soprattutto le dichiarazioni di due pontefici del secolo scorso. Scrivendo all'allora arcivescovo di Ravenna per comunicargli l'approvazione del programma per le celebrazioni predisposte per il sesto centenario della morte dell'Alighieri, Benedetto XV si domandava infatti retoricamente: 'chi potrà negare che il nostro Dante abbia alimentato e rafforzato la fiamma dell'ingegno e la virtù poetica traendo ispirazione dalla fede cattolica, a tal segno che cantò in un poema quasi divino i sublimi misteri della religione?'⁴; tema su cui lo stesso papa sarebbe tornato pochi anni più tardi, nella Lettera Enciclica *In praeclara summorum*, definendo Dante come 'il cantore e l'araldo più eloquente del pensiero cristiano' e ricordando come, per sua stessa ammissione d'intenti, la sua opera 'non ebbe altro scopo che *sollevare i mortali dallo stato di miseria*, cioè del peccato, e *di condurli allo stato di beatitudine*, cioè della grazia divina'⁵.

² Cfr. G. BONI, *Dante e i successori di Pietro all'inferno: alcune suggestioni per l'epoca attuale*, in questo volume.

³ Cfr. FRANCISCUS, Lettera Apostolica *Candor Lucis aeternae*, 25 marzo 2021, in *L'Osservatore Romano*, 25 marzo 2021, pp. 2-5.

⁴ Per il testo originale latino, qui riportato in traduzione italiana tra apici singoli (lo stesso criterio verrà adottato anche in seguito), cfr. BENEDICTUS XV, Epistola *Nobis, ad catholicam*, 28 ottobre 1914, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1914, p. 583.

⁵ Cfr. BENEDICTUS XV, Lettera Enciclica *In praeclara summorum*, 30 aprile 1921, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1921, p. 217. Al riguardo, si veda anche A. SCOTTÀ, *Benedetto XV e la Chiesa di Dante*, «Madre piissima» e «Sposa del Crocifisso», in *Dante e i papi*. Altissimi cantus: una riflessione a 40 anni dalla Lettera Apostolica di

A tali considerazioni avrebbero fatto eco, quasi un cinquantennio più tardi, le riflessioni affidate al testo della Lettera Apostolica *Altissimi cantus*, in cui Paolo VI parimenti osservava che ‘Il fine della Divina Commedia è primariamente pratico e trasformante. Non si propone solo di essere poeticamente bella e moralmente buona, ma in alto grado di cambiare radicalmente l’uomo e di portarlo dal disordine alla saggezza, dal peccato alla santità, dalla miseria alla felicità, dalla contemplazione terrificante dell’inferno a quella beatificante del paradiso’, potendo così a buon diritto concludere che ‘solo chi penetra nell’anima religiosa del sovrano Poeta può a fondo comprenderne e gustarne le meravigliose spirituali ricchezze’⁶. Affermazioni che, giova ribadirlo, non rappresentano certo un’indebita appropriazione di parte, riflettendo invece fedelmente sia le stesse parole di Dante – espressamente citate da ambedue i pontefici –, sia quelle dei primi ascoltatori del suo carme: come comprova limpidamente il testo della celebre ‘petizione’ lanciata dal medesimo popolo fiorentino nel 1373, affinché fosse individuata una figura che ne leggesse e commentasse pubblicamente i versi ‘A favore della maggior parte dei cittadini della città di Firenze che desiderano, tanto per se stessi quanto per altri cittadini che desiderano aspirare alle virtù, quanto anche per i loro posteri e discendenti, essere istruiti nel libro di Dante, dal quale tanto nella fuga dei vizi quanto nell’acquisizione delle virtù quanto nella bella eloquenza possono anche i non grammatici essere informati’ (incarico che sarebbe poi stato affidato, com’è noto, a Giovanni Boccaccio)⁷.

Paolo VI, a cura di L. FAVA GUZZETTA, G. DI PAOLA DOLLORENZO, G. PETTINARI, Studium, Roma, 2009, pp. 51-64.

⁶ Cfr. PAULUS VI, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Altissimi cantus*, 31 dicembre 1965, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1966, pp. 24, 26. Al medesimo proposito, si rinvia inoltre a M. SCOTTI, *Sulla ricezione cattolica di Dante. La Lettera Apostolica Altissimi cantus*, in *Dante e i papi. Altissimi cantus: una riflessione a 40 anni dalla Lettera Apostolica di Paolo VI*, cit., pp. 25-50.

⁷ Il testo originale della richiesta è appunto riportato in apertura de *Il commento di Giovanni Boccacci sopra la Commedia con le annotazioni di A.M. Salvini; preceduto dalla vita di Dante Allighieri scritta dal medesimo*, I, a cura di G. MILANESI, Le Monnier, Firenze, 1863, pp. II-III: «Pro parte quamplurimum civium civitatis Flo-

Ora, se appare quindi chiaro che quello spirituale non è semplicemente uno dei numerosi livelli di lettura che emergono dalla *Commedia*, costituendone bensì il nucleo essenziale, in funzione del quale sono poi da interpretare gli altri profili che da esso eventualmente scaturiscono o che gli sono accessori e successivi, va tuttavia anche rilevato come la capacità di mettersi in dialogo con l'opera facendo uso dello stesso linguaggio che il suo autore ha inteso imprimerle è messa oggi seriamente in pericolo da un analfabetismo religioso sempre più diffuso e radicato, che rischia di renderne non più decifrabile il messaggio né il contenuto. Uno scenario, quest'ultimo, non gratuitamente allarmistico ma tristemente realistico, frutto di una tendenza confermata anche da rilevazioni e indagini statistiche che mostrano il declino apparentemente inesorabile delle più basilari conoscenze in ambito religioso presso tutte le fasce della popolazione, caduta che diviene vertiginosa quando ad essere sondati sono i più giovani⁸. Il fenomeno, d'altra parte, non nasce certo oggi, né è limitato entro i soli confini italiani: al riguardo, vale la pena di ricordare come il problema della «influenza anticulturale» che una simile perdita inevitabilmente comporta si è posto ad esempio in Francia, dove «già nel 1989, il *Rapport* di Philippe Joutard denunciava lo stato di analfabetismo religioso che si estendeva tra i giovani fino a renderli incapaci di comprendere e interpretare capolavori artistici e letterari che integrano l'identità europea e occidentale»⁹. Tra questi, è evidente come la *Divina Commedia* sia uno dei più esposti a tale pericolo.

rentie desiderantium tam pro se ipsis, quam pro aliis civibus aspirare desiderantibus ad virtutes, quam etiam pro eorum posteris et descendantibus, instrui in libro Dantis, ex quo tam in fuga vitiorum, quam in acquisitione virtutum, quam in ornatu eloquentie possunt etiam non gramatici informari».

⁸ Cfr. P. NASO, *Alcune misure dell'analfabetismo religioso degli italiani*, in *Rapporto sull'analfabetismo religioso in Italia*, a cura di A. MELLONI, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 393-402. In una prospettiva più ampia, si veda inoltre F. CADEDU, F. FERRAROTTI, M. VENTURA, *L'analfabetismo biblico e religioso. Una questione sociale*, a cura di B. SALVARANI, EDB, Bologna, 2022.

⁹ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2019⁵, p. 236, che prosegue: «Restò celebre a suo tem-

Quello spirito che più di sei secoli fa spinse il popolo di Firenze a chiedere pubblicamente di essere istruito nel ‘libro di Dante’, oggi – e ancor più domani – rischierebbe così di essere soffocato sul nascere dalla totale incomunicabilità che si frappone tra il Poema e i suoi ascoltatori, ormai privi del vocabolario necessario a comprenderne le immagini, la struttura e, in ultima istanza, il significato e il fine: una prospettiva in cui riecheggiano le parole che analoga consapevolezza suscitava nel pensatore colombiano Nicolás Gómez Dávila, il quale già nella seconda metà del secolo scorso notava come la lacuna che veniva profilandosi sarebbe stata talmente radicale che per sperare di poterla colmare non sarebbe bastato niente di meno che ripartire da «un’introduzione metodica a quella visione del mondo all’infuori della quale il vocabolario religioso è privo di senso»¹⁰. Nell’arco di poche generazioni sarebbe stato allora scavato un solco abissale a dividerci dal patrimonio comune che ha permesso prima alla *Commedia* di germogliare e poi, per secoli, di essere intesa e amata: giungendo così allo sconcertante paradosso per cui quegli stessi versi che i ‘non grammatici’ richiamati nella supplica del 1373 non erano in grado di leggere, ma ciononostante desideravano ardentemente ascoltare per essere istruiti ‘tanto nella fuga dei vizi quanto nell’acquisizione delle virtù quanto nella bella eloquenza’, al più sembrano invece oggi conservare per noi, pubblico pur perfettamente alfabetizzato, soltanto quest’ultimo pregio e interesse, lasciandoci per il resto in uno stato di riverente indifferen-

po, la domanda di studenti al Louvre che chiedevano all’insegnante chi fosse la “baby-sitter” che in tanti quadri teneva in braccio un bambino; stupì anche l’opinione d’un ragazzo che di fronte al San Sebastiano del Mantegna ritenne che le frecce sul suo corpo fossero le frecce degli indiani».

¹⁰ La traduzione riportata è quella proposta da L. Sessa per N. Gómez Dávila, *In margine a un testo implicito*, a cura di F. Volpi, Adelphi, 2009⁴, p. 52. Non dissimile l’interrogativo che conseguentemente e problematicamente si pone allo stesso riguardo F. D’Agostino, *La religione tra diritto e secolarizzazione*, in *Persona y Derecho*, 2017, 2, p. 11: «Come parlare infatti del religioso in un orizzonte come quello del nostro tempo, che sembra non più in grado di coglierne la specificità e nel quale l’ostilità emotiva nei confronti della religione raggiunge spesso forme estreme e incontrollate?».

za. A che gioverebbe, allora, continuare a presentare la *Commedia* come il più alto frutto dell'ingegno poetico, una volta che il suo significato ci sia divenuto incomprensibile, quando non apertamente travisato nell'affannosa ricerca di chiavi di lettura che ne ignorino l'unico centro essenziale?

Benché primario, il carattere religioso non è peraltro l'unico fattore di cui il lettore contemporaneo rischia di perdere contezza: dell'allegoria dantesca, altrettanto desuete ci si presentano anche le dinamiche. Dante non usa infatti un simbolismo disincarnato per indicare ideali astratti: egli fa piuttosto costante riferimento a realtà sensibili che rinviano a realtà eterne. Corollario e al contempo riprova di questo è anche l'importanza che il Sommo Poeta, pur popolando il suo viaggio di 'ombre' e 'corpi aerei', chiaramente attribuisce alla corporeità¹¹, non solo come 'punto di partenza' ma anche come 'punto di arrivo', nella consapevolezza che – ribadisce oggi il *Catechismo della Chiesa cattolica* al n. 990 – «La “risurrezione della carne” significa che, dopo la morte, non ci sarà soltanto la vita dell'anima immortale, ma che anche i nostri “corpi mortali” (*Rm* 8,11) riprenderanno vita».

È proprio in questa concezione di una realtà che rinvia a un'altra realtà, per Dante così spontanea, che fatichiamo ad entrare: e ciò almeno per un duplice ordine di ragioni, che rappresentano poi le facce di una stessa medaglia. Da un lato, non ci siamo certo disabituati a immagini e simboli, che in una 'epoca visuale' qual è la nostra sono anzi sovrabbondanti. Al contrario, è proprio tale pervasività a contribuire alla percezione di quelle stesse immagini come fini a se stesse, scollegandole dallo 'spessore' di un referente concreto, con effetti a volte stranianti: come probabilmente ci sarà talvolta parso di fronte all'interfaccia virtuale con cui l'esperienza della pandemia, per un tempo più lungo di quello che avremmo sperato, ci ha obbligato a relazionarci in modo quasi esclusivo, imprimendo in questo

¹¹ Cfr. in particolare il capitolo dedicato a «Corpo e corporeità nella *Commedia*» di R. GUARDINI, *Paesaggio dell'eternità*, oggi riproposto in Id., *Opera omnia*, XIX/1, *Studi danteschi*, a cura di O. TOLONE, Morcelliana, Brescia, 2018, pp. 217-234.

senso una brusca accelerazione a tendenze che tuttavia le preesistevano e che prevedibilmente le sopravvivranno. Dall'altra parte, ciò non significa neppure che abbiamo perso interesse per la materialità: che è però concepita sempre più in chiave meramente meccanicistica, senza riuscire a scorgervi le tracce di un significato ulteriore o più intimo che a quella stessa fisicità dia senso e scopo (assenza di cui a fare le spese è in primo luogo proprio il corpo, ridotto a niente di più che un «mero strumento della razionalità» o addirittura, come appena accennato circa le estreme conseguenze di un inarrestabile processo di digitalizzazione, portato a «sparire del tutto perché inutile»¹²: il che ci conferma, per usare ancora un'espressione dell'aforista sudamericano, che «Quando le cose ci sembrano essere solo quel che sembrano, presto ci sembreranno essere ancor meno»)¹³.

Due tendenze che, nonostante apparenze divergenti, risultano in realtà intimamente connesse sia tra di sé, sia con quanto già segnalato circa l'invasività di un secolarismo che «facendo scomparire il sacro» – «che scompare perché lo si vuole far scomparire dalla scena pubblica» – «ha progressivamente affievolito la coscienza individuale e collettiva in materia religiosa»¹⁴: producendo così quegli effetti che un osservatore acuto qual era il cardinale Giacomo Biffi sintetizzava – dopo aver ricordato da un lato «la tradizionale diffidenza ebraica (rappresentata dai Sadducei) per tutte le ipotesi concernenti una vita dopo la morte» e dall'altro «la forte disistima della materia e di tutto ciò che è corporeo» che accompagnava invece la «ideale propensione a credere alla sopravvivenza degli spiriti» tipica del mondo ellenico e in particolare della dottrina platonica dell'immortalità dell'anima – notando che «La mentalità moderna sembra aver sommato la diffidenza dei Sadducei a quella dei greci. L'uomo di oggi è “laico” come Socrate senza avere il suo acutissimo senso

¹² A. ZANOTTI, *Il matrimonio canonico nell'età della tecnica*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 26-30, cui si rinvia ulteriormente per più approfondite riflessioni circa l'odierna «obsolescenza del corpo» e le sue implicazioni.

¹³ N. GÓMEZ DÁVILA, *In margine a un testo implicito*, cit., p. 16.

¹⁴ G. DALLA TORRE, *Libertà religiosa e secolarismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 10 del 2018, p. 9.

della realtà dello spirito ed è materialista come gli antichi ebrei senza la loro fiducia nel Dio giusto e Signore di tutto»¹⁵.

I rinvii adoperati dal Poeta per far emergere l'autentico significato della sua opera non si esauriscono però a livello contenutistico, ma si estendono anche sul piano formale e persino su quello strettamente testuale. Oltre alla struttura stessa in cui si articola la *Commedia*, notoriamente cesellata secondo ben precise simmetrie, tra gli strumenti di cui l'Alighieri si serve a questo scopo vi sono infatti anche i parallelismi accuratamente costruiti tra cantiche e canti diversi, che talvolta addirittura culminano nella ripetizione delle medesime parole per riprodurre identiche rime in passi apparentemente distanti non solo per collocazione ma pure per oggetto, e che invece in questo modo manifestano anche nei termini scelti il legame sostanziale tra essi sotteso, che può così illuminarne vicendevolmente la comprensione. Un caso celebre in cui è possibile riconoscere nitidamente una simile corrispondenza si rinviene ad esempio nel confronto tra uno degli episodi più popolari – e fraintesi – dell'intero Poema, consistente nell'incontro con Paolo Malatesta e Francesca da Polenta nel canto V dell'*Inferno*, e uno dei suoi passaggi essenziali, quando cioè Dante si trova finalmente di fronte a Beatrice nel canto XXXI del *Purgatorio*: in entrambe le occasioni, già accostate da copiosi riferimenti comuni, è infatti volutamente riproposta la rima tra le parole 'spense - offense - che pense' (rispettivamente ai vv. 106-111 e 7-12), proprio a indicare come la condanna definitiva della coppia dei cognati adulteri vada letta alla luce e in contrapposizione della confessione resa dall'autore/protagonista al culmine della sua salita nel «secondo regno» (*Purgatorio*, I, v. 4), affinché le ragioni e le dinamiche dei due opposti esiti possano essere comprese appieno.

Un uso, quello da ultimo presentato, che sappiamo non essere sconosciuto neppure alle tradizioni giuridiche, seppur ovviamente con le debite differenze. Per quanto concerne il diritto canonico, in particolare – giacché, dopo questa incursione in territorio dantesco,

¹⁵ G. BIFFI, *Linee di escatologia cristiana*, Jaca Book, Milano, 2007⁴, p. 39.

mi parrebbe fin troppo azzardato pretendere anche di addentrarmi in campi del diritto che più propriamente e fruttuosamente competono ad altri –, l'attestazione di un principio di parvenza analoga si riscontra nello stesso *Codex Iuris Canonici* attualmente vigente: è infatti il can. 17 che, tra i criteri esegetici previsti per l'interpretazione delle leggi ecclesiastiche, laddove il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto si rivelasse non sufficiente allo scopo, annovera appunto il raffronto tra i cosiddetti 'luoghi paralleli'¹⁶, definibili come «quei luoghi o passi che trattano la medesima materia sotto altro aspetto e in circostanze diverse, ovvero usano le stesse espressioni»¹⁷.

Ora, anche senza inoltrarsi nel merito del dibattito sviluppatosi tra chi «affermando l'autonomia della *significatio verborum* proposta in primo luogo dal can. 17 CIC, ritiene tecnicamente incorretto richiamare gli altri mezzi di interpretazione che il canone menziona, a meno che non esistano positivi dubbi o riserve riguardo alla chiarezza del testo» e chi invece considera «che il richiamo primario del can. 17 CIC al senso delle parole non rappresenti che uno scontato punto di partenza del compito interpretativo, i cui risultati vadano ulteriormente verificati attraverso una più accurata indagine condotta attraverso gli altri mezzi che lo stesso canone menziona»¹⁸, è tuttavia possibile sottolineare alcuni dati essenziali circa lo strumento in questione, rilevanti anche ai fini delle presenti riflessioni. Pacifico è ad esempio che il campo di applicazione dei *loci paralleli*, pur

¹⁶ «Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserint, ad locos parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum». Al riguardo, si vedano V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro Primo*, Urbaniana University Press, Roma, 2014², pp. 161-165; J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Marcianum Press, Venezia, 2015⁶, pp. 147-150.

¹⁷ L. CHIAPPETTA, *Sub can. 17*, in ID., *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, a cura di F. CATOZZELLA, A. CATTÀ, C. IZZI, L. SABBARESE, EDB, Bologna, 2011³, p. 38.

¹⁸ J.I. ARRIETA, *Il profilo sostanziale dell'interpretazione canonica delle norme*, in *Ius Ecclesiae*, 2000, pp. 889-890.

naturalmente limitato alle fonti di carattere giuridico¹⁹, non si esaurisce tuttavia all'interno del perimetro del solo *Codex Iuris Canonici*, estendendosi bensì a «qualsiasi altra legge promulgata»²⁰, a partire perciò da quel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* che con la codificazione per la Chiesa latina, secondo la nota espressione usata da San Giovanni Paolo II in occasione della sua stessa presentazione, forma un unico 'Corpus Iuris Canonici'²¹.

Soprattutto, però, vale la pena di sottolineare come i criteri di cui al can. 17, benché primariamente rispondenti a una prospettiva interpretativa di tipo soggettivo, in quanto tesa a indagare la volontà del legislatore circa la norma contesa, presentano cionondimeno anche significativi profili di oggettività²²: nello specifico, è stato infatti osservato che «los lugares paralelos hacen apelación en definitiva al sistema jurídico, la “ratio vel finis legis” apunta con frecuencia a una racionalidad objetiva, y la misma “mens legislatoris” no puede ser entendida sin referencia a los principios generales del Derecho», così da potersi concludere che «Los lugares paralelos refuerzan su sentido y efectividad jurídica si se entiende la ley canónica (y el propio Derecho canónico) desde un planteamiento sistemático y ordinamental (como un ordenamiento jurídico unitario), que concibe los pasajes legales como piezas que responden a un sistema

¹⁹ Cfr. J. OTADUY, *Los medios interpretativos de la ley canónica (y su relación con las distintas doctrinas de la interpretación)*, in *Ius canonicum*, 1995, pp. 489-490.

²⁰ P.V. PINTO, *Sub can. 17*, in *Corpus Iuris Canonici*, I, *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di ID., Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001², p. 20.

²¹ Cfr. IOANNES PAULUS II, Allocuzione *In aula Synodi episcoporum habita: de novo Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium*, 25 ottobre 1990, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1991, p. 490. Circa il rapporto tra il Codice per la Chiesa latina e quello per le Chiese orientali in materia di luoghi paralleli, si veda in particolare J. ABBAS, *Canonical Interpretation by Recourse to Parallel Passages: A Comparative Study of the Latin and Eastern Codes*, in *The Jurist*, 1991, pp. 293-310.

²² Cfr. G. COMOTTI, *Lugares paralelos*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, V, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 224-225.

integrado»²³. La centralità della medesima concezione è stata d'altronde confermata pure da Benedetto XVI, che anzi si è spinto anche oltre, spiegando che «per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che viene disciplinata, e ciò non solo quando la legge sia prevalentemente dichiarativa del diritto divino, ma anche quando introduca costitutivamente delle regole umane. Queste vanno infatti interpretate anche alla luce della realtà regolata, la quale contiene sempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deve essere in armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica [...]: nell'ermeneutica della legge l'autentico orizzonte è quello della verità giuridica da amare, da cercare e da servire»²⁴.

Un'esortazione che, lungi dal ridurre tale funzione esegetica a un dato aridamente tecnicistico, rivela un'insospettata continuità con le modalità impiegate dal Poeta fiorentino, mostrando come anche nei *loci paralleli* canonici possa essere intravista una manifestazione di quella 'verità giuridica' che accomuna norme pur differenti in quanto di ciascuna di esse – se veramente rispondenti a giustizia – costituisce in ultima istanza il fondamento. Una continuità che, d'altro canto, prosegue ben oltre le dinamiche di tale particolare 'mezzo', abbracciando anche il 'fine' a cui esso è indirizzato. L'avversione di Dante per i giuristi e in particolare per i canonisti – a cui attribuiva maggiore responsabilità e perciò una colpa più pesante – è determinata infatti proprio dal tradimento di quella vocazione al servizio e alla ricerca della 'verità giuridica' che li accusava di essere fin troppo spesso disposti ad abbandonare per puro carrierismo: in questo senso, è anzi lo stesso autore della *Commedia* a presentarsi – com'è stato saggiamente evidenziato – come autentico «cantore del-

²³ J. OTADUY, *Sub can. 17*, in in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, I, a cura di Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, EUNSA, Pamplona, 2002³, pp. 361, 364.

²⁴ BENEDICTUS XVI, Allocuzione *Ad Sacrae Rotae Romanae Tribunal, occasione inaugurationis Anni Iudicialis*, 21 gennaio 2012, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2012, pp. 105-106. Cfr. anche P. LOMBARDÍA, *Sub can. 17*, riveduto da J. OTADUY, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2018⁶, pp. 85-86.

la giustizia e del diritto quale strumento per il suo perseguimento», facendosi portatore di un'idea di giustizia che peraltro «non è meramente consegnata all'esclusivo terreno della teologia, senza alcuna consistenza più propriamente giuridica. Egli viceversa vede nella giustizia l'oggetto stesso del diritto, come scienza e come norma: la scienza giuridica ha il compito di scoprire l'ordine oggettivo sussistente nell'uomo e nella società umana; il legislatore positivo deve orientare la propria volontà nel rispetto di tale ordine e nel perseguimento dei beni che esso custodisce. Da buon uomo del suo tempo Dante professa una chiara idea del diritto positivo, di quel *ius* che così si appella in quanto *iustum* e non perché *iussum*»²⁵. Una meta a cui anche e soprattutto i giuristi di oggi sono chiamati a tendere se davvero desiderano dare ascolto all'ammonimento di Dante, il quale non risparmiava certo critiche severe a studiosi e operatori del diritto che distoglievano lo sguardo da quella virtù della giustizia che del loro agire avrebbe invece dovuto essere stella polare.

²⁵ G. DALLA TORRE, *Prefazione* a D. BIANCHINI JESURUM, *Dante giurista? Sondaggi nella Divina Commedia*, cit., pp. IX-X. Per ulteriori approfondimenti al riguardo, si veda anche ID., *La giustizia. Una dimensione della fede dantesca*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 2013, pp. 291-309.

GLI AUTORI

ALBERTO ALBIANI, Magistrato a riposo, già Presidente del *Tribunale della Libertà* di Bologna, già Presidente della III Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna

MARCO ARGENTINI, Dottorando in Scienze giuridiche (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

TOMMASO BONETTI, Professore associato di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FILIPPO BRIGUGLIO, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

UGO BRUSCHI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FEDERICO CASOLARI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LUDOVICA CHIUSI CURZI, Ricercatrice di Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FRANCESCO PAOLO CUNSOLO, Dottorando in Beni culturali e ambientali (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANTONELLO DE OTO, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA FERIOLI, Professoressa associata di Diritto pubblico comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LAURA MARIA FRANCIOSI, Ricercatrice confermata di Diritto privato comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

Gli autori

MANUEL GANARIN, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

NICCOLÒ LANZONI, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

MATTEO LEONIDA MATTHEUDAKIS, Ricercatore di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PIERALBERTO MENGOSZI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA NICODEMO, Professoressa associata confermata di Istituzioni di diritto pubblico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ATTILIO NISCO, Professore associato di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA ORRÙ, Professoressa associata di Diritto della navigazione, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

IVANO PONTORIERO, Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LEA QUERZOLA, Professore associato di Diritto processuale civile, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

NICOLETTA SARTI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GIORGIO SPEDICATO, Professore associato di Diritto commerciale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALBERTO TOMER, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANNALISA VERZA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA VIDA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANDREA ZANOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

INDICE

Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini, Giorgio Spedicato <i>Premessa</i>	VII
---	-----

Parte I. Dante, il suo tempo e la fede

Nicoletta Sarti <i>Dante e Bologna. Vita e immaginario poetico all'ombra dello Studio</i>	3
Filippo Briguglio <i>Dante e il diritto romano: spunti su una vexata quaestio</i>	19
Ivano Pontoriero <i>Gli imperatori romani nella Divina Commedia</i>	33
Geraldina Boni <i>Dante e i successori di Pietro all'inferno: alcune suggestioni per l'epoca attuale</i>	61
Manuel Ganarin <i>Simonia e gratuità delle res spirituales nel diritto della Chiesa e nel magistero di Dante tra storia e attualità</i>	81
Antonello De Oto <i>Felicità terrena e felicità eterna: Dante e il fattore religioso nel prisma del diritto</i>	107
Alberto Tomer <i>Allegorie, simmetrie e parallelismi: un viaggio tra Commedia e diritto canonico</i>	121
Andrea Zanotti <i>Dante e Cino: la canzone del diritto</i>	135

Parte II. Dante e il potere

Ugo Bruschi

Legittimazione e funzioni della regalità nella Monarchia e nella trattatistica europea coeva: uno sguardo comparativo. 163

Elena Ferioli

La libertà di dissenso in Dante: attualità di una riflessione tardomedievale 199

Tommaso Bonetti

Dante e il 'regime amministrativo' dell'Inferno. 217

Silvia Vida

Dante in Kelsen 229

Niccolò Lanzoni

La Comunità internazionale in Dante: il Monarchia. 247

Pieralberto Mengozzi

Dante e l'Europa dei cerchi concentrici, oggi. 265

Parte III. Dante e la giustizia

- Valerio Gigliotti
*«Giudicar di lungi mille miglia». Dante cantore di Grazia
e Giustizia.* 275
- Silvia Nicodemo
Dante: il bene comune e la giustizia sociale 303
- Ludovica Chiussi Curzi
*«Diligite iustitiam qui iudicatis terram»: tracce di equità dantesca
nel diritto internazionale* 321
- Marco Argentini
*Il conte Ugolino e l'invettiva a Pisa. Dante precursore della
responsabilità di proteggere?* 335
- Alberto Albiani
Dante criminalista usque ad inferos? 347
- Attilio Nisco
Senso e limite di una lettura penalistica della Divina Commedia 361
- Matteo Leonida Mattheudakis
*Dalla Divina Commedia alle traiettorie contemporanee dei rapporti
tra responsabilità e pena.* 381

Parte IV. Dante, il mercato e la cultura

Elena Orrù <i>Dante navigatore e il mondo dei mercanti della sua epoca.</i>	399
Laura Maria Franciosi <i>Dante, comparatista ante litteram</i>	413
Francesco Paolo Cunsolo <i>«La divina foresta spessa e viva»: il patrimonio UNESCO di Ravenna nei versi di Dante</i>	429
Lea Querzola <i>Dante e la inattualità (ovvero, l'eternità di un pensiero)</i>	451
Annalisa Verza <i>Dall'Inferno di Dante al cybermondo. Story-telling didattico e dolce stil novo</i>	459
<i>Gli autori</i>	477

Publicato nel mese
di settembre del 2022

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.

4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

versione open access al sito
www.mucchieditore.it/animaperildiritto

isbn 978-88-7000-939-2



9 788870 009392